



ATTO N. 2065

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 134 del 19.2.2004)

*“Disposizioni in materia di finanziamento degli investimenti del Servizio
sanitario regionale”*

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 19.3.2004*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 22.3.2004

Cod. DX04140028



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

19/02/2004 n. 134

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore		X
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore		X
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : RIOMMI-ROSI

Direttore: DE SALVO DOMENICO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore alla Sanità e Servizi Sociali avente per oggetto: "Disposizioni in materia di finanziamento degli investimenti del Servizio Sanitario Regionale"

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 5, comma 5 del Regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 6;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi di voti, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto " Disposizioni in materia di finanziamento degli investimenti del Servizio Sanitario Regionale", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
2. di indicare ~~l'Assessore~~ ~~Maurizio Rosi~~ e l'Assessore Vincenzo Riommi di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
3. di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale

IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

I RELATORI:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "Disposizioni in materia di finanziamento degli investimenti del Servizio sanitario regionale".



RELAZIONE

Premessa

Nel Documento Annuale di Programmazione (D.A.P.) e nel Piano sanitario regionale per il triennio 2003-2005, nonché nelle indicazioni contenute nel Patto per lo sviluppo dell'Umbria, uno degli obiettivi del triennio è il completamento del processo di razionalizzazione e qualificazione della rete assistenziale, tramite il miglioramento dei presidi territoriali ed ospedalieri, al fine di garantire, a tutti i cittadini, al di là dei Livelli Essenziali di Assistenza, *"servizi socio sanitari ben distribuiti sul territorio regionale, sostenibili economicamente e con alti standard di qualità, servizi che devono produrre salute ed essere disponibili quando la gente ne ha bisogno"*.

L'ammodernamento della rete ospedaliera, l'innovazione e/o l'implementazione tecnologica ed organizzativa della stessa, farà sì che tutti i cittadini umbri potranno contare su un Servizio Sanitario regionale che darà risposte avanzate sia in termini di conoscenze tecnologiche che in termini di soluzioni organizzative appropriate.

Il processo di ammodernamento della rete ospedaliera regionale è stato iniziato con il Piano Investimenti in edilizia sanitaria, varato nel 1990, frutto di una strategia programmatica che ha visto coinvolte tutte le Aziende sanitarie regionali.

Successivamente con Decreto Legislativo del 28.07.2000 n.254, sono stati previsti finanziamenti per il potenziamento delle strutture sanitarie per l'attività libero-professionale intramuraria e con l'art.71 della Legge 448/98 sono stati stanziati finanziamenti per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani (città di Perugia).

Alle fonti statali, risultate insufficienti a coprire le reali esigenze della Regione, si sono aggiunti cofinanziamenti regionali e aziendali con i quali però non si è riuscito comunque a coprire l'intero disegno programmatico.

Allo stato attuale non si prevede, nonostante richieste unanimi da parte di tutte le Regioni, alcun rifinanziamento dell'art.20 della Legge 11/03/1988 n.67.

La situazione, complessivamente difficile, è resa ancora più critica in quanto gli stanziamenti già assegnati (ultimo rifinanziamento art.20 della legge 67/88, e finanziamenti per l'intramoenia), saranno attivati a causa dell'insufficienza della disponibilità di cassa, presumibilmente solo a partire dal 2006.



Detto quanto sopra e considerata l'inderogabilità di procedere al completamento di opere già in avanzata fase di esecuzione, con particolare riguardo all'ospedale di Foligno e al completamento del Polo Unico Ospedaliero Silvestrini di Perugia, si ritiene necessario garantire ed assicurare la dovuta copertura finanziaria con finanziamenti aggiuntivi a favore delle aziende sanitarie regionali, finalizzati soprattutto all'acquisizione di attrezzature.

Il presente disegno di legge è finalizzato pertanto a reperire le risorse necessarie per completare gli investimenti in atto, sia con l'accensione di un mutuo contratto dalla Regione per un importo di 37 milioni di euro, da utilizzare in due esercizi, sia con la valorizzazione e l'utilizzo del patrimonio delle Aziende, estraneo al perseguimento dei fini istituzionali (ospedali dismessi ed altri beni), così come previsto nella proposta di DAP 2004-2006, sia infine con la possibilità, concessa alle Aziende sanitarie regionali, di ricorrere al mercato finanziario (ex art.3 comma 16 e seguenti della Legge 27.12.2003,n.350).

Il **Disegno di legge** si inserisce nel contesto della strategia regionale delineata dal DAP 2004-2006 per il contenimento della spesa sanitaria, mediante la sua razionalizzazione e controllo anche con interventi di valorizzazione del patrimonio dismesso.

L'articolo 1, (Oggetto e finalità), definisce l'ambito di applicazione e le finalità, e stabilisce la concessione di contributi in conto capitale alle aziende sanitarie regionali per la realizzazione di investimenti.

L'articolo 2, (Disposizioni sul patrimonio sanitario), dà una definizione delle strutture ospedaliere dismesse o da dismettere, e sancisce, fermo restando il vincolo di destinazione sanitaria, che la loro proprietà, viene trasferita dalle Aziende sanitarie regionali, alla Regione al fine di ottimizzarne la valorizzazione patrimoniale.

L'articolo 3, (Convenzioni tra Regione e aziende sanitarie regionali), disciplina le modalità ed i termini del trasferimento dei beni immobili nonché l'assegnazione del ricavato della vendita, alle aziende sanitarie regionali già proprietarie, e prevede la stipula di apposita convenzione che recepita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale costituirà titolo per la trascrizione immobiliare.

L'articolo 4, (Disposizioni in ordine all'indebitamento delle aziende sanitarie regionali), disciplina il ricorso all'indebitamento da parte delle Aziende sanitarie regionali, così come previsto dall'art. 3 comma 16 della legge 27 dicembre 2003 n.350 (legge finanziaria 2004), solo per finanziare spese di investimento, con particolare riguardo alla propria situazione economico-finanziaria.



La Giunta regionale, autorizza, il ricorso all'indebitamento sulla base di preventiva certificazione rilasciata dal collegio sindacale della azienda interessata, dalla quale si deve evincere indiscutibilmente che la situazione economico-finanziaria della Azienda è compatibile a sostenere gli oneri conseguenti derivanti dall'indebitamento.

L'atto di indebitamento adottato al di fuori della procedura delineata nei commi 3, 3bis, 3ter è da ritenersi nullo. Tale scelta risiede nel fatto che l'atto nullo è identico al provvedimento inesistente (essendo caratterizzato dalla totale efficacia ex tunc) e che pertanto non può essere portato ad esecuzione, a differenza di quello illegittimo che se sorretto da una norma che conferisce autoritatività e imperatività, può essere ugualmente mandato ad esecuzione ed essere imposto ai destinatari.

L'articolo 5, (Modifica dell'art. 15 della l.r. 51/1995), apporta modifiche all'art.15 della legge 19 dicembre 1995,n.51, in cui si prevede che l'ulteriore autorizzazione rilasciata per l'alienazione degli immobili, già prevista nel Piano del patrimonio definitivamente approvato con l'articolo 18 della Legge regionale 18 aprile 1997, n.14 e successive modifiche ed integrazioni, è finalizzata alla verifica della coerenza dell'atto proposto con le previsioni del piano già approvato, alla verifica della scelta della procedura di alienazione più idonea, alla verifica della congruità del prezzo definito da apposita perizia di stima.

L'articolo 6, (Norma finanziaria), con i primi quattro commi, disciplina la contrazione del mutuo da parte della Regione per gli anni 2004-2005, di 37 milioni di euro di cui 20 milioni di euro per l'esercizio 2004 e 17 milioni di euro per l'esercizio 2005, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria per gli interventi relativi al completamento della rete ospedaliera regionale.

Il comma 5 prevede che i mezzi finanziari che la Regione raccoglie con la vendita dei beni delle Aziende sanitarie regionali, siano introitati nella Unità previsionale di base "Programmi regionali del settore sanitario" e destinati all'edilizia sanitaria e all'ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie della azienda i cui beni appartenevano.

La Giunta Regionale apporta tutte le variazioni di bilancio, sia in termini di cassa che di competenza, necessarie alle operazioni ivi indicate.

L'articolo 7, (Abrogazioni), effettua le abrogazioni relative al comma 3 e 5 dell'articolo 11 della l.r. 51/1995, al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 51/1995, al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 51/1995.

Disegno di legge: "Disposizioni in materia di finanziamento degli investimenti del Servizio sanitario regionale".

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

1. La Regione, al fine di ottimizzare il completamento e l'attivazione della nuova rete ospedaliera regionale così come definiti nel Piano sanitario regionale – PSR, concede contributi in conto capitale alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, di seguito denominate "aziende sanitarie regionali", per la realizzazione di investimenti.

Art. 2.
(Disposizioni sul patrimonio sanitario)

1. Al fine di ottimizzare la valorizzazione patrimoniale delle strutture ospedaliere dismesse o da dismettere, la proprietà delle stesse è trasferita al patrimonio regionale, ferma restando la destinazione sanitaria dei proventi con le modalità di cui al successivo articolo 3.

2. Le risorse derivanti dalla valorizzazione di cui al comma 1, vengono messe a disposizione delle aziende sanitarie regionali alle quali i beni immobili appartenevano, con le modalità e nei termini della convenzione di cui all'articolo 3.

3. Per strutture ospedaliere dismesse si intendono quelle che hanno cessato la destinazione sanitaria dopo il 1 gennaio 2000.

4. Per strutture ospedaliere da dismettere si intendono quelle che, a seguito dell'inizio dei lavori per la costruzione di nuovi plessi ospedalieri, cesseranno la loro destinazione.

Art. 3.
(Convenzioni tra Regione e aziende sanitarie regionali)

1. Le modalità del trasferimento dei beni immobili di cui all'articolo 2 nonché dell'assegnazione delle risorse derivanti dalla valorizzazione degli stessi a favore delle aziende sanitarie regionali sono disciplinati da



apposita convenzione tra la Regione e la singola azienda da stipularsi prima del trasferimento del bene.

2. Il trasferimento in proprietà alla Regione dei beni immobili di cui al comma 1 dell'articolo 2 è attuato con decreto del Presidente della Giunta regionale che ne disciplina i termini e costituisce titolo per la trascrizione immobiliare.



Art. 4.

(Disposizioni in ordine all'indebitamento delle aziende sanitarie regionali)

1. Il comma 3 dell'art.11 della legge regionale 19 dicembre 1995, n.51 è sostituito dal seguente:

"3. Le aziende sanitarie regionali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 16 della legge 27 dicembre 2003, n. 350, possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di investimenti, compatibilmente con la loro situazione economico-finanziaria".

2. Dopo il comma 3 dell'art.11 della legge regionale 19 dicembre 1995,n.51, sono aggiunti i seguenti commi:

" 3.bis. La Giunta regionale, previa motivata e analitica valutazione dell'idoneità delle aziende stesse a sostenere gli oneri conseguenti, autorizza il ricorso all'indebitamento".

"3.ter. Il collegio sindacale dell'azienda sanitaria certifica, preventivamente alla valutazione di cui al comma 2, la compatibilità della proposta di indebitamento della azienda con la situazione economico-finanziaria, della stessa".

3. Il comma 5 dell'art.11 della legge regionale 19 dicembre 1995,n.51, è sostituito dal seguente:

"5. L'atto di indebitamento adottato al di fuori di quanto previsto ai commi 3, 3 bis, 3 ter è nullo".

Art. 5.

(Modifica dell'art. 15 della l.r. 51/1995)

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51 è sostituito dal seguente:

"2. L'autorizzazione all'atto di alienazione dei beni immobili già prevista nel Piano del patrimonio definitivamente approvato, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 14 maggio 2003, n. 9, è finalizzata alla verifica:

- a) della coerenza dell'atto proposto con le previsioni del piano;
- b) della scelta della procedura ritenuta più idonea;
- c) della congruità del prezzo definito da apposita perizia di stima.

Art. 6.
(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 1 della presente legge, è autorizzata, per il biennio 2004-2005, la spesa complessiva di 37 milioni di euro, da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, alla UPB 12.2.002 denominata "Programma straordinario di ristrutturazione e ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico", (capitolo n. 7217 di nuova istituzione), in ragione di 20 milioni di euro per l'esercizio 2004 e 17 milioni di euro per l'esercizio 2005.

2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si fa fronte, rispettivamente per gli anni 2004 e 2005, con pari disponibilità prevista nel Fondo speciale della UPB 16.2.001, n. d'ordine A.3) della tabella B) della legge finanziaria regionale 2004.

3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

4. Per gli anni successivi l'entità della spesa per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.



5. Al finanziamento, altresì, degli interventi di cui all'articolo 3, della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti che saranno previsti, *in termini di competenza e di cassa, alla UPB 12.2.003 della spesa denominata "Programmi regionali del settore sanitario" (capitolo 7253 di nuova istituzione) mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 2 che saranno introitate alla UPB 4.01.001 dell'entrata denominata "Vendita beni immobili", (capitolo n. 2506).*

6. La Giunta regionale, in relazione al comma 5 è autorizzata ad apportare, in termini di competenza e di cassa, tutte le variazioni al bilancio di previsioni necessarie per l'iscrizione in entrata e nella spesa delle risultanze dell'attività di valorizzazione di cui all'articolo 2 della presente legge.

**Art. 7.
(Abrogazioni)**

1. I commi 3 e 5 dell'articolo 11 della l.r. 51/1995 sono abrogati.
2. Il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 51/1995 è abrogato.
3. Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 51/1995 è abrogato.



Perugia, il 18 MAR. 2004
Per copia conforme
all'originale.
IL DIRIGENTE